



COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

Copia delibera di Giunta Comunale

Numero 60

Seduta del 25-05-21

Oggetto: COSTITUZIONE SERVITU' DI PARCHEGGIO EX ARTICOLO 1027 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE IN LOCALITA FOCE DEL COMUNE DI MONTEMONACO.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 18:00, nella residenza comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Grilli Francesca	SINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
Mazzarelli Angelo	VICESINDACO	P

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
GIANNINI FABIO	ASSESSORE	A

presenti n. 2 assenti n. 1.

-Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Dott. Pasquale Ercoli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la necessità di costituire di un diritto reale di godimento funzionale alla realizzazione di un parcheggio in prossimità della Frazione Foce del Comune di Montemonaco, per la gestione del flusso veicolare estivo, dove si registra un'altissima presenza di turisti, di visitatori e di escursionisti;

VISTA la disponibilità del Sig. Amici Silvano nato a Montemonaco il 01/08/1949, residente a Ripatransone in via Colle Sant'Andrea n. 8, a sottoscrivere un contratto di servitù di parcheggio a favore del Comune di Montemonaco, della durata di 3 (tre) anni con un indennizzo di € 400,00 anno;

CONSIDERATO che l'evoluzione giurisprudenziale in materia di realizzazione di parcheggi su spazi di proprietà altrui, ha affermato la piena liceità del contratto con il quale si costituisce una servitù di parcheggio (*Cfr. Cassazione nella sentenza n. 7561 del 18 marzo 2019 e precedente nella sentenza 16698 del 6 luglio 2017*);

RILEVATO che la costituzione di un diritto reale di godimento su immobili di proprietà altrui rientra nelle competenze deliberative della Giunta Comunale, a termini dell'articolo 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in combinato con l'articolo 42 del d.lgs. 267/2000, medesimo, sulle attribuzioni dei Consigli Comunali;

VISTO lo schema di contratto di servitù di parcheggio, composto di n. 12 (dodici) articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione e parte integrante di essa;

RITENUTO il contratto stesso meritevole di condivisione e di approvazione;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 1027 e seguenti del Codice Civile, sulla disciplina delle servitù;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame, resi dal Responsabile del servizio proponente e dal responsabile finanziario, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa, che si dichiarano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. DI COSTITUIRE su un'area sita in frazione Foce del Comune di Montemonaco, proprietà del Sig. Amici Silvano, sopra generalizzato, della superficie di mq. 3420 circa,

individuata nella planimetria allegata, una servitù di parcheggio della durata di 3 (tre) anni.

3. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato "A" schema di contratto per la costituzione del diritto e la regolazione dei rapporti, da sottoscrivere con il proprietario.

4. DI FINANZIARE la spesa annua di € 400,00, con le disponibilità previste dal capitolo del bilancio di previsione finanziario 2021. 2023 n. 82.

5. DI DEMANDARE al servizio proponente la stipulazione del contratto, con la facoltà di apportarvi modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie od opportune al momento della firma e al Responsabile finanziario l'emissione dell'ordinativo di pagamento della spesa senza necessità di ulteriori atti.

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi ai fini di pubblicità e trasparenza.

7. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime favorevole legalmente espressa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

Allegato A) Schema di contratto

OGGETTO: COSTITUZIONE SERVITU' DI PARCHEGGIO EX ARTICOLO 1027 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE, IN LOCALITA' FOCE DEL COMUNE DI MONTEMONACO.

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ____ (_____) del mese di _____ (_____), presso la sede del Comune di Montemonaco (AP), sono presenti:

1. la dott.ssa Francesca Grilli, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Montemonaco, che interviene al presente atto nella qualità di Sindaco - legale rappresentante - del Comune di Montemonaco e in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale n. 60 in data 25-05-2021, in seguito denominato "*Comune o Comune di Montemonaco.*"

E

2. il Sig. Amici Silvano, nato a Montemonaco (AP), il 01/08/1949, residente a Ripatransone in Via Colle Sant'Andrea n. 8 C.F. MCASVN49M01F570U, in seguito denominato anche "*Proprietario*"

Premesso che:

- il Sig. Amici Silvano come sopra identificato è proprietario dell' area identificate Fg. 27 P.la 40 per una superficie complessiva di mq 3420, come da planimetria allegata.

- con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 25/05/2021, è stata approvata la costituzione di un diritto reale di godimento per la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico in prossimità della Frazione Foce del Comune di Montemonaco, per la gestione del flusso veicolare nel periodo estivo, dove si registra il maggior afflusso turistico;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente contratto redatto nella forma di scrittura privata, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1- PREMESSE E ALLEGATI

1.1. Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2- OGGETTO E FINALITA' DEL PRESENTE CONTRATTO

2.1. Il Sig. Amici Silvano, costituisce ai sensi dell'articolo 1058 del Codice Civile, un diritto di servitù di parcheggio in favore del Comune di Montemonaco, sulla porzione di terreno sita in località Foce del Comune stesso, censita al Foglio di Mappa n. 27, particella 40, come identificato nella relativa planimetria.

ARTICOLO 3- DISPONIBILITA DELL'AREA.

3.1. Il proprietario dichiara che il terreno descritto è di sua esclusiva proprietà e si trova nella piena disponibilità, libero da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli che potrebbero limitarne l'uso.

3.2. La servitù di parcheggio, dedotta nel presente contratto, ha per oggetto il terreno sopra descritto, nello stato di fatto in cui si trova, ben noto al Comune.

3.3. L'immissione nel possesso dell'area avviene contestualmente alla firma del presente contratto.

ARTICOLO 4 – DURATA

4.1. La durata della servitù di parcheggio è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di stipulazione del presente atto, e terminerà alla scadenza naturale con divieto tacito rinnovo.

4.2. Allo scadere del termine, o in altro caso di risoluzione anticipata del presente contratto prevista nel successivo articolo 9, il diritto di servitù si estingue, ed il proprietario riacquista la completa disponibilità dell'area e di quanto su di essa realizzato dal Comune.

ARTICOLO 5- CORRISPETTIVO

5.1. Il Comune di Montemonaco, a titolo di corrispettivo per la concessione in godimento dell'area, si obbliga a versare al proprietario la somma di € 400,00 (diconsi euro quattrocento/00), in ragione annua.

5.2. Il corrispettivo sarà corrisposto in 3(tre) rate annuali posticipate.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

6.1. Il Comune provvederà, a propria cura e spese alla realizzazione delle opere necessarie per rendere l'area funzionale alla destinazione d'uso, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria.

6.2. È espressamente escluso qualsiasi utilizzo dell'area per finalità diverse.

6.3. Il Comune si obbliga a vigilare sul terreno avuto in godimento affinché sia rispettato ogni diritto della proprietà e non siano su questo e sui suoi margini effettuati scarichi di materiali di rifiuto di qualsiasi natura, e a non modificarne i confini e paesaggi.

ARTICOLO 7- RESPONSABILITA'

1. Il Comune tiene indenne il proprietario da ogni rischio e responsabilità comunque inerente o conseguenti l'utilizzo dell'immobile. Si rinvia al disposto di cui all'articolo 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danno dei beni avuti in custodia.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

8.1. Il proprietario si obbliga, in caso di alienazione e/o trasferimento della proprietà a qualsiasi titolo dell'area sulla quale è costituito il diritto, a rendere edotto il nuovo titolare dell'immobile di tutte le pattuizioni contenute nell'atto di costituzione del diritto di servitù di parcheggio.

ARTICOLO 9 – RISOLUZIONE ANTICIPATA

9.1. Il presente contratto può essere risolto, in qualsiasi momento prima della scadenza, per concorde volontà delle parti.

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE

10.1. Eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione il presente contratto sono devolute al Foro di Ascoli Piceno.

ARTICOLO 11- TUTELA DEI DATI PERSONALI

11.1 Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le parti autorizzano il trattamento dei dati personali per la gestione del rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 12- DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

12.1. Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano la materia delle servitù (Articolo 1027 e seguenti) . 12.2. Eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere fatte per iscritto e saranno approvate dalle parti.

12.3. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Comune, che chiede l'applicazione dell'imposta di registro nella misura stabilita dall'articolo 5, comma 4, della Tariffa Parte II - Allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

12.4. Il presente contratto, redatto in due originali, viene letto, confermato in ogni punto e sottoscritto dalle parti.

Montemonaco, _____

Per il Comune di Montemonaco
Il Sindaco – Dott.ssa Francesca Grilli

Sig. Silvano Amici

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità tecnica del 25-05-2021: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Ercoli Pasquale

PARERE: Regolarità contabile del 25-05-2021: Favorevole

Il Responsabile dell' Area Interessata
F.to Ercoli Pasquale

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Dott.ssa Grilli Francesca

Il Segretario
F.to Dott. Ercoli Pasquale

R. Pub. n. 349

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 15-09-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267) con nota prot. n. 5966, in data 15-09-2021

Dalla Residenza Municipale, lì 15-09-2021.

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Ercoli Pasquale

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 15-09-2021,

Il Segretario Comunale
- Dott. Ercoli Pasquale -
